



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**  
**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.03.2025**

**ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e in disponibilità del Comune di Albisola Superiore, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. L'utilizzo degli impianti sportivi è finalizzato alla promozione:

- dell'attività sportiva e motorio-ricreativa come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa, per l'inclusione e lo sviluppo delle relazioni sociali e per la diffusione di stili di vita attivi;
- dell'attività sportiva delle persone diversamente abili, al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport, quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa e della pratica motoria di base da parte dei cittadini;
- della cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa di bambini e ragazzi;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica a cura di organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

4. L'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà dell'Ente, anche di quelli non gestiti direttamente, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive, ai sensi della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii e del D.Lgs 38/2021.

**ART. 2 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, comprese le relative pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive di qualsiasi livello, eventualmente associata ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico;
- per attività sportiva, la pratica dell'attività sportiva dilettantistica, ricreativa, rieducativa ed agonistica;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Ente concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;

- per concessione, il provvedimento con il quale l'Ente concede ad un soggetto l'uso continuativo di un impianto sportivo a rilevanza economica per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per affidamento della gestione, la procedura con la quale l'Ente concede ad un soggetto l'uso continuativo di un impianto sportivo non a rilevanza economica per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Ente o al gestore/concessionario.

### **ART. 3 QUADRO DELLE COMPETENZE**

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, come stabilito nel T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Dirigenti.

### **ART. 4 CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs 38/2021 e dalla L.R. 40/2009, nei casi in cui l'Ente non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono disposti nel rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii e del D.Lgs 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ossia di quei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

3. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii. la scelta della modalità di gestione degli impianti sportivi viene effettuata in base all'appartenenza degli impianti ad una delle seguenti categorie:

- impianti senza rilevanza economica (quelli che per la loro particolare struttura e funzionalità e per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita non sono atti a produrre utili di gestione);
- impianti aventi rilevanza economica (quelli che per la loro particolare struttura e funzionalità e per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita sono atti a produrre utili).

4. La redditività, anche potenziale, di un impianto sportivo deve essere valutata con riferimento ad elementi specifici quali:

- dimensioni dell'impianto;
- bacino utenza;
- tipologia impianto;
- tipologia attività praticate;
- costi e modalità di gestione;
- tariffe per l'utenza;

- quote sociali;
- attività accessorie, servizi aggiuntivi;
- presenza di imprese sponsor.

5. È demandata alla Giunta comunale la determinazione e revisione dell'elenco degli impianti sportivi, sulla base di quanto stabilito al precedente comma 3.

#### **ART. 5 GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA**

1. La modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica, nel rispetto del codice degli appalti pubblici, deve avvenire mediante appalto di servizi, in quanto l'utilità finale non è resa ad una popolazione indifferenziata, ma direttamente all'Ente locale ed in assenza di rischio operativo.

2. La procedura per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, deve tenere conto dei seguenti criteri:

- rispondenza dell'attività svolta dall'associazione/società/ente, in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- livello di attività svolta;
- attività svolta a favore di giovani, disabili ed anziani e a supporto degli istituti scolastici;
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

3. In sede di affidamento, l'Ente è tenuto a verificare la qualificazione dell'associazione/società sportiva dilettantistica affidataria, sulla base del D. Lgs 36/2021 Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, in modo particolare per quanto riguarda:

- l'assenza di fine di lucro, da dimostrare attraverso la presentazione dello statuto dell'associazione;
- l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva;
- la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, mediante iscrizione al registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

4. Il contratto di appalto deve prevedere:

- l'attribuzione degli oneri di manutenzione ordinaria dell'impianto e delle pertinenze adiacenti comprensive delle aree verdi, che dovranno essere conservate in stato di decoro e sicurezza, in capo all'affidatario;
- l'attribuzione degli oneri di manutenzione straordinaria all'Ente;
- le modalità con cui l'affidatario si assume l'onere delle utenze dell'impianto gestito e delle sue pertinenze;
- la durata dell'affidamento, che è di norma triennale e prorogabile, con atto motivato fino a un massimo di anni uno, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse;
- l'attribuzione all'affidatario degli introiti derivanti dall'utilizzo degli impianti, in base alle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- le modalità con cui attuare il contenimento dei consumi delle risorse non rinnovabili negli impianti sportivi nell'ambito di un piano complessivo finalizzato al risparmio energetico nelle strutture e negli impianti pubblici;
- la possibilità per l'Ente di riservarsi, pur nel rispetto delle esigenze dell'affidatario, l'utilizzo degli impianti per proprie iniziative, che promuovano attività a carattere sociale, ricreativo o sportivo.

#### **ART. 6 GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI CON RILEVANZA ECONOMICA**

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto della procedura ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

2. La procedura per la concessione della gestione degli impianti sportivi, deve tenere conto dei seguenti criteri:

- rispondenza dell'attività svolta dall'associazione/società/ente, in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- livello di attività svolta;
- attività svolta a favore di giovani, disabili ed anziani e a supporto degli istituti scolastici;
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

3. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole e per attività sportive, ricreative e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento di un canone da parte del Concessionario;
- l'attribuzione degli oneri di manutenzione ordinaria dell'impianto e delle pertinenze adiacenti comprensive delle aree verdi che dovranno essere conservate in stato di decoro e sicurezza, in capo al concessionario;
- le modalità con cui il concessionario si assume gli oneri delle utenze dell'impianto gestito e delle sue pertinenze;
- la durata della concessione;
- le modalità di determinazione delle tariffe;
- le modalità con cui attuare il contenimento dei consumi delle risorse non rinnovabili negli impianti sportivi nell'ambito di un piano complessivo finalizzato al risparmio energetico nelle strutture e negli impianti pubblici;
- eventuali specifiche condizioni o clausole particolari, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ ristoro, di eventuale altra attività commerciale.

#### **ART. 7 IMPIANTI SPORTIVI DA RIGENERARE, RIQUALIFICARE, AMMODERNARE**

1. Sulle base di quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs 38/2021, le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

2. La valutazione sulla ricorrenza dell'interesse pubblico del progetto deve essere condotta in relazione alle caratteristiche specifiche del bene e all'area in cui è collocato e tesa alla positiva verifica di una o più delle circostanze e situazioni di seguito elencate, oltre all'idoneità del bene e del progetto presentato a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, presupposto ineludibile in quanto espressamente previsto dalla norma:

- contributo al superamento di criticità tecniche e logistiche nella struttura, per una migliore fruizione da parte dei cittadini;
- ampliamento della gamma di specialità sportive che è possibile praticare;
- possibilità di valorizzazione dell'impianto in relazione a potenzialità non sufficientemente impiegate;

- apertura al pubblico sulla base di orari sufficientemente protratti e durante i giorni festivi;
- impegno alla eliminazione di barriere tali da condizionare l'utilizzo della struttura da parte di persone disabili;
- impegno all'adozione di tecniche che massimizzino l'impiego di innovazioni ecologiche e valorizzino risorse green;
- impegni specifici, contenuti nei progetti, a favorire l'attività sportiva dei ragazzi in età scolare e degli anziani, con specifiche iniziative rivolte alle persone con disabilità.

#### **ART. 8 CONTABILITÀ E RENDICONTO**

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione o affidamento, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). Per gli impianti a rilevanza economica, la contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con relazione integrativa dal concessionario.
2. Con cadenza annuale, il concessionario/affidatario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.
3. Il concessionario/affidatario dovrà presentare bilancio/rendiconto economico finanziario della Società o Associazione, su semplice richiesta scritta dell'Ente.

#### **ART. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE E DELL'AFFIDAMENTO**

1. Le concessioni degli impianti sportivi a rilevanza economica e gli affidamenti di impianti sportivi privi di rilevanza economica sono revocati dall'Amministrazione Comunale nelle seguenti ipotesi:
  - la manutenzione ordinaria non sia effettuata secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
  - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tali da compromettere il servizio oggetto del contratto;
  - per ogni altro motivo espressamente specificato nel contratto o nella convenzione.
2. L'Ente si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione e/o l'affidamento, per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti in tutto o in parte indennità verso il gestore.

#### **ART. 10 MANLEVA ED ASSICURAZIONE**

1. Il titolare di concessione e/o affidamento garantisce la corretta utilizzazione dell'impianto e il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. L'Ente non è responsabile, in conseguenza dell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori dati in affidamento.
3. Il titolare di concessione e/o affidamento, è responsabile verso l'Ente e verso i terzi, per danni causati.
4. Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere coperti da polizze assicurative di responsabilità civile. Sono a carico delle società sportive, o enti ed associazioni che usufruiscono degli impianti le polizze relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della singola attività contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti gli impianti nelle ore riservate;
5. Il titolare di concessione e/o affidamento, è pertanto tenuto a garantire congrua copertura assicurativa per tali eventualità, sia per fabbricati e relative pertinenze, sia per la responsabilità civile verso terzi. Copia

delle polizze assicurative stipulate dovranno essere consegnate all'Ente, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della concessione e/o dell'affidamento della gestione, pena la decadenza del contratto sottoscritto.

#### **ART. 11 PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. La pubblicità all'interno degli impianti sportivi comunali può essere effettuata sulla base di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 9/2021 del 04.03.2021.
2. L'esatta determinazione degli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari è stabilita, per ogni impianto sportivo, su disegni e planimetrie allegate alla convenzione stipulata con il titolare di concessione/affidamento.
3. L'Ente può modificare, integrare o ridurre la disponibilità degli spazi definiti negli allegati alle convenzioni, nel caso di diversa utilizzazione ovvero in occasione o in conseguenza di lavori di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento. L'Ente si riserva altresì la facoltà di prescrivere modifiche al tipo, alla forma ed alle dimensioni dei mezzi pubblicitari.
4. Il collocamento in opera deve essere eseguito a regola d'arte, senza danneggiare le strutture e riprendendo, a lavori ultimati, murature, intonaci e imbiancature.
5. Ogni onere concernente la costruzione, l'installazione e la manutenzione dei mezzi pubblicitari si intende a carico del titolare di concessione/affidamento autorizzato all'esposizione stessa. Lo stato di conservazione e il corretto montaggio degli impianti devono essere certificati.
6. All'Ente devono essere garantiti un massimo di trenta giorni all'anno di esposizione pubblicitaria per eventi/manifestazioni organizzati o patrocinati.

#### **ART. 12 MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE ED AGIBILITÀ**

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, come concerti, riunioni, congressi ecc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

#### **ART. 13 TARIFFE**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe che sono istituite ed approvate dall'Amministrazione Comunale nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli impianti sportivi a gestione indiretta, la tariffa per l'uso, dovuta dall'utente, è pagata al concessionario.
3. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere rilasciata regolare fattura o ricevuta dalle società/associazioni che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
4. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.
5. L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici e limitatamente alla disponibilità degli impianti.
6. Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda alla legislazione in materia nonché ai regolamenti comunali.

#### **ART. 14 IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI**

1. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici possono essere affidati in gestione/concessione alle Associazioni sportive solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii i Comuni competenti per territorio possono stipulare con le istituzioni scolastiche apposite convenzioni per consentire l'uso degli impianti scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive in orario extra scolastico.
3. Sulla base di quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs 38/2021, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 567/1996, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
4. L'Ente, in ottemperanza alla normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego degli impianti sportivi scolastici da parte della comunità, stipula con gli Istituti Scolastici una convenzione biennale per l'utilizzo di tali impianti, sulla base di un prospetto di utilizzo da parte della scuola, trasmesso all'inizio di ogni anno scolastico. In attesa dei nuovi prospetti di orario d'utilizzo, il gestore/concessionario dell'impianto osserverà l'orario applicato l'anno precedente.
5. L'Ente, in base alle disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e delle convenzioni stipulate con le autorità scolastiche nel caso di impianti a prevalente uso scolastico, redige un piano di utilizzo degli impianti, comunicandolo ai gestori/concessionari individuati a norma di legge.
6. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre al personale del Comune e della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare.

#### **ART. 15 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. All'interno degli impianti sportivi può essere esercitata la vendita di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici e la somministrazione di alimenti e bevande (a carattere commerciale), laddove siano presenti locali idonei. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.
2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande essa deve essere resa ai soli fruitori degli impianti negli orari di apertura dell'impianto per attività sportiva.

#### **ART. 16 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato Deliberazione di Consiglio Comunale 104/04.